

# **AZIENDA ULSS N. 8 BERICA**

Viale F. Rodolfi n. 37 – 36100 VICENZA

REGIONE DEL VENETO



## **DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE**

N. 767 DEL 11/05/2023

### **O G G E T T O**

CONVENZIONE CON IL LICEO SCIENTIFICO STATALE "G.B. QUADRI" DI VICENZA PER LA REALIZZAZIONE DEI PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L'ORIENTAMENTO - PCTO (GIÀ ALTERNANZA SCUOLA LAVORO).

Proponente: UOS FORMAZIONE

Anno Proposta: 2023

Numero Proposta: 776/23

Il Dirigente Referente “UOS Formazione” riferisce:

“Il Liceo Scientifico Statale “G. B. Quadri” di Vicenza, con nota agli atti, ha chiesto la stipula di una Convenzione per la realizzazione dei percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento – PCTO (già Alternanza Scuola Lavoro) al fine di permettere ai propri studenti esperienze formative e stage presso i servizi di questa Azienda con lo scopo di far acquisire esperienze dirette in ambiente lavorativo volte ad agevolare le scelte professionali.

In proposito, va ricordato che ai sensi della legge 13 luglio 2015 n. 107, art.1, commi 33-43, i percorsi di alternanza scuola lavoro, sono organicamente inseriti nel piano triennale dell’offerta formativa dell’istituzione scolastica come parte integrante dei percorsi di istruzione, con l’obiettivo di avvicinare i giovani al mondo del lavoro tramite esperienze pratiche all’interno di aziende, enti pubblici e privati, permettendo loro di acquisire competenze e conoscenze utili alle future scelte professionali e/o accademiche.

Tali percorsi peraltro sono stati riformati con la Legge di Bilancio 30 dicembre 2018, n. 145 (art. 1, comma 784) che li ha rinominati “Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento”, ed ha previsto la loro durata complessiva non inferiore a 90 ore nei licei, 150 ore negli istituti tecnici, 210 ore negli istituti professionali.

Preso atto infine che, in attuazione di quanto disposto con il richiamato art. 1, c. 784, della L. n. 145/2018, il MIUR in data 4 settembre 2019 ha emanato le Linee guida PCTO prevedendo, tra l’altro, lo schema tipo della Convenzione da stipulare con i soggetti pubblici o privati per la realizzazione dei percorsi formativi in oggetto.

Tenuto conto che i servizi di questa Azienda collaborano da tempo nell’orientamento professionale di studenti dei Licei e degli Istituti Superiori presenti nel territorio, con risultati positivi circa le esperienze formative realizzate, si ritiene di accogliere la richiesta.

Premesso quanto sopra, si propone la sottoscrizione della Convenzione il cui contenuto è riportato nel testo allegato quale parte integrante della presente deliberazione.”

Il medesimo Dirigente Referente ha attestato l’avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in relazione alla sua compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale in materia;

I Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio-Sanitari hanno espresso il parere favorevole per quanto di rispettiva competenza;

Sulla base di quanto sopra

IL DIRETTORE GENERALE

DELIBERA

1. di stipulare la Convenzione con il Liceo Scientifico Statale “G. B. Quadri” di Vicenza per la realizzazione dei percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento – PCTO di cui all’articolo 1, comma 784, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, nel testo allegato quale parte integrante del presente atto;

2. di incaricare l'UOS Formazione di predisporre gli atti necessari per l'attuazione della presente deliberazione;
3. di prendere atto che il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio dell'Azienda;
4. di prescrivere che il presente atto venga pubblicato all'Albo on-line dell'Azienda.

\*\*\*\*\*

Parere favorevole, per quanto di competenza:

Il Direttore Amministrativo  
(dr. Fabrizio Garbin)

Il Direttore Sanitario  
(dr.ssa Romina Cazzaro)

Il Direttore dei Servizi Socio-Sanitari  
(dr. Achille Di Falco)

IL DIRETTORE GENERALE  
(Maria Giuseppina Bonavina)

---

Copia del presente atto viene inviato al Collegio Sindacale al momento della pubblicazione.

IL DIRETTORE  
UOC AFFARI GENERALI

---



## **CONVENZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI PERCORSI DELLE COMPETENZE TRASVERSALI E DELL'ORIENTAMENTO**

### **TRA L'ISTITUZIONE SCOLASTICA**

Liceo Scientifico Statale "G. B. Quadri" codice fiscale 80014650248, con sede legale in via Carducci n° 17 di Vicenza (VI), d'ora in poi denominata "Istituzione scolastica", rappresentata dal Dott. Paolo Jacolino, nato a Vicenza (VI) il 02/08/1960, Codice fiscale: JCL PLA 60M02 L840 P, in qualità di Dirigente Scolastico e quindi rappresentante legale

e

### **STRUTTURA OSPITANTE**

Azienda Ulss 8 Berica (Struttura ospitante) codice fiscale / Partita IVA 02441500242, con sede legale in Vicenza (VI) Viale F. Rodolfi, 3 d'ora in poi denominato "Struttura ospitante", rappresentata dalla Dott.ssa Maria Giuseppina Bonavina nata a Palmi (RC) il 19/05/1957, in qualità di Direttore generale e quindi rappresentante legale

### **Visti**

- la Legge 30 dicembre 2018, n.145, art. 1, commi 784-785, riguardante i percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento;
- la Legge 13 luglio 2015, n.107, art. 1, commi 33-43, riguardante l'Alternanza Scuola-Lavoro;
- la Guida operativa all'Alternanza scuola-lavoro MIUR, 8 ottobre 2015;
- i Chiarimenti interpretativi alternanza scuola-lavoro MIUR, Nota 3355 del 28 marzo 2017 – MIUR;
- il Protocollo d'Intesa (*es.: per l'Alternanza Scuola Lavoro tra Regione del Veneto, USR Veneto, Unioncamere e Parti Sociali del 1 giugno 2016*);
- il D. Lgs. 17 Aprile 2005, n. 77, art. 1, riguardante l'Alternanza Scuola-Lavoro come modalità di realizzazione dei corsi nel secondo ciclo del sistema d'istruzione e formazione, per assicurare ai giovani l'acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro;
- il D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (artt. 18, 20, 36 e 37) "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" e successive modifiche;
- D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, art. 53, "Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali"
- la Nota INAIL del 21 novembre 2016, n. 44, "Studenti impegnati in attività di alternanza scuola lavoro";

- la Legge 12 marzo 1999, n. 68 “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”;
- D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e successive modifiche;

### **Considerato che**

i percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (di seguito PCTO) non costituiscono rapporto di lavoro e che lo studente, se minorenne, non acquisisce pertanto la qualifica di “lavoratore minore” di cui alla L. 977/67 e successive modifiche, e che la titolarità del percorso, della progettazione formativa e della certificazione delle competenze acquisite è dell’istituzione scolastica

### **Si conviene quanto segue:**

#### **Art. 1 - Oggetto**

La presente Convenzione regola i compiti e le responsabilità delle Parti nell’attuazione dei PCTO rivolti agli studenti frequentanti le classi terza, quarta e quinta dell’Istituzione Scolastica. Essa, nel definire le condizioni generali per l’attuazione dei PCTO co-progettati, necessita dell’integrazione, per ciascuno di questi

- del *Progetto Formativo Personalizzato*, coerente con il profilo educativo, culturale e professionale dell’indirizzo di studi, in cui sono descritti i dati dello specifico PCTO che viene sottoscritto dalle parti coinvolte (Istituzione scolastica, Struttura ospitante, studente/soggetti esercenti la potestà genitoriale);
- del *Patto Formativo*, in cui sono sottoscritti dallo studente i propri diritti e doveri rispetto al percorso descritto nel *Progetto Formativo Personalizzato*.

#### **Art. 2 – Impegni della Istituzione scolastica**

L’Istituzione scolastica, verificata la presenza dei requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi della Struttura ospitante, si impegna, ai fini dell’attuazione di ciascun PCTO, a:

- a. designare il tutor dell’Istituzione scolastica, detto “interno”, adeguatamente formato in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro o in grado di avvalersi di professionalità adeguate in materia (es. RSPP);
- b. assicurare gli studenti contro gli infortuni presso INAIL; nel caso di infortunio dello studente, segnalerà a INAIL l’evento entro i tempi previsti dalla normativa vigente;
- c. assicurare gli studenti per la responsabilità civile, presso compagnia assicurativa operante nel settore che verrà specificata, assieme al numero di polizza, nel Progetto formativo Personalizzato;
- d. svolgere attività propedeutiche al percorso esterno, come specificato nel *Progetto Formativo Personalizzato*, rendendo lo studente consapevole dei propri diritti e doveri in PCTO ;
- e. formare gli studenti in materia di norme relative alla sicurezza sui luoghi di lavoro (quattro ore di formazione di base e otto ore di formazione specifica);
- f. acquisire l’impegno dello studente al rispetto delle regole previste tramite la sottoscrizione del *Patto Formativo*;
- g. informare le famiglie sul percorso formativo e sulle responsabilità dei soggetti coinvolti;
- h. mettere a disposizione della struttura ospitante gli attestati di frequenza dei corsi in tema di salute e sicurezza svolti presso l’istituzione scolastica;

- i. predisporre i documenti necessari alla realizzazione del percorso e alla rilevazione, valutazione e certificazione degli esiti di apprendimento;
- j. attivare le azioni necessarie in caso di violazione, da parte dello studente, del Patto Formativo e/o degli obblighi sulla sicurezza;
- k. effettuare il trattamento dei dati personali secondo le disposizioni della norma.

### **Art. 3 - Impegni della Struttura Ospitante**

La “Struttura ospitante” dichiara sotto la propria responsabilità di possedere requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi previsti dalla norma e si impegna a

- I. garantire l’attuazione dei percorsi co-progettati con l’Istituzione Scolastica, in linea con i contenuti specifici di ciascun *Progetto Formativo Personalizzato*, con l’assistenza e la formazione necessarie al positivo esito dell’attività;
- II. accogliere a titolo gratuito gli studenti presso le sue strutture i soggetti in percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento su proposta dell’Istituzione scolastica, che nei percorsi di PCTO mantengono lo status di studenti;
- III. individuare un tutor, detto “esterno”, in un soggetto che sia competente per accompagnare lo studente e adeguatamente formato in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro o che si avvalga di professionalità adeguate in materia (es. RSPP), nonché il sostituto nel caso in cui questi sia assente;
- IV. garantire il rispetto delle norme antinfortunistiche e di igiene sul lavoro, anche avvalendosi di professionalità esperte in materia (es. RSPP);
- V. assicurare l’informazione degli studenti [ed eventuali integrazioni formative/visite mediche/dotazione di DPI se previste dal DVR];
- VI. informare tempestivamente, e comunque entro i tempi previsti dalla normativa vigente, l’Istituzione scolastica.
- VII. informare tempestivamente l’Istituzione scolastica di anomalie rispetto al Progetto;
- VIII. non impiegare gli studenti per sostituire dipendenti assenti;
- IX. non impiegare gli studenti in orario notturno e per un numero di ore non superiore a quello previsto per le figure professionali di riferimento
- X. autorizzare gli spostamenti dello studente dalla sede lavorativa in cui si effettua il PCTO esclusivamente se previsto dal Progetto Formativo;
- XI. consentire al tutor dell’Istituzione scolastica di contattare gli studenti e il tutor esterno, per verificare l’andamento della formazione in contesto lavorativo, per coordinare l’intero percorso formativo e per la stesura della relazione finale;
- XII. effettuare il trattamento dei dati personali secondo le disposizioni della norma.

### **Art. 4 – Compiti e responsabilità del tutor interno ed esterno**

Il tutor “esterno” e il tutor “interno” collaborano nel co-progettare, attuare, monitorare e valutare l’attività PCTO ai fini della tutela del diritto dello studente ad apprendere in ambiente sicuro, secondo le modalità e gli strumenti previsti dal *Progetto Formativo Personalizzato*. In particolare,

- 1. il tutor dell’Istituzione scolastica (“interno”) è responsabile:

- a. della gestione delle relazioni tra Istituzione scolastica e Struttura ospitante;
  - b. delle relazioni con lo studente ai fini sia della sua preparazione consapevole e responsabile al periodo di apprendimento esterno, sia del supporto, della gestione delle eventuali criticità che dovessero emergere e del monitoraggio, anche attraverso la verifica del diario di bordo e degli strumenti di autovalutazione;
  - c. dell'acquisizione dei dati rilevati dal tutor esterno in merito alla frequenza e ai risultati degli apprendimenti degli studenti e della valutazione, comunicazione e valorizzazione degli obiettivi raggiunti e delle competenze progressivamente sviluppate dallo studente durante l'esperienza di PCTO;
  - d. delle informazioni e degli aggiornamenti al Consiglio di classe, anche tramite il referente PCTO di classe, sullo svolgimento dei percorsi e agli organi scolastici preposti: Dirigente Scolastico e Collegio dei docenti;
  - e. dell'attivazione delle azioni necessarie in caso di violazione degli obblighi da parte dello/degli studente/i segnalata dal tutor esterno;
  - f. del monitoraggio nel contesto lavorativo della permanenza dei requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi previsti per l'attuazione dei percorsi;
  - g. della proposta di valutazione, al Dirigente Scolastico, sulle strutture con le quali sono state stipulate le convenzioni per le attività di PCTO, in cui si evidenzino il potenziale formativo e le eventuali difficoltà incontrate nella collaborazione;
2. il tutor dell'Azienda ("esterno") è responsabile:
- a. della gestione delle relazioni tra Struttura ospitante e Istituzione scolastica;
  - b. della pianificazione e organizzazione delle attività co-progettate, coordinandosi anche con altre figure professionali presenti nella struttura ospitante;
  - c. del positivo inserimento dello studente nel contesto lavorativo, attraverso l'informazione sui rischi specifici dell'ambiente lavorativo, sulle procedure e sui regolamenti interni della struttura ospitante e attraverso il suo coinvolgimento attivo nell'attività formativa;
  - d. della restituzione, al tutor dell'Istituzione scolastica, dei dati di presenza dello studente nella struttura ospitante e degli elementi di valutazione acquisiti;
  - e. della segnalazione tempestiva al tutor dell'Istituzione scolastica di eventuali violazioni compiute dallo studente, circa gli obblighi riguardanti la sicurezza e/o previsti dal *Progetto Formativo*;
3. le due figure di tutor ("interno" ed "esterno") sono congiuntamente responsabili:
- a. della predisposizione del percorso formativo personalizzato, anche con riguardo alla disciplina della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro. In particolare, il docente tutor interno dovrà collaborare col tutor formativo esterno al fine dell'individuazione delle attività richieste dal progetto formativo e delle misure di prevenzione necessarie alla tutela dello studente;
  - b. del controllo della frequenza e dell'attuazione del percorso formativo personalizzato;
  - c. del raccordo tra le esperienze formative in aula e quella in contesto lavorativo;

- d. della proposta di valutazione sull'esperienza svolta e sulle acquisizioni di ciascun allievo, che concorre alla valutazione e alla certificazione delle competenze da parte del Consiglio di classe;
- e. della verifica del rispetto da parte dello studente degli obblighi propri di ciascun lavoratore di cui all'art. 20 D. Lgs. 81/2008. In particolare la violazione da parte dello studente degli obblighi richiamati dalla norma citata e dal percorso formativo saranno segnalati dal tutor formativo esterno al docente tutor interno affinché quest'ultimo possa attivare le azioni necessarie.

#### **Art. 5 – Durata della Convenzione**

La presente Convenzione ha validità triennale, con decorrenza dalla data di sottoscrizione; potrà essere risolta da entrambe le Parti in caso di grave violazione degli impegni assunti. È in ogni caso riconosciuta facoltà alla Struttura ospitante e all'Istituzione scolastica di risolvere la presente convenzione in caso di violazione degli obblighi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro o del piano formativo personalizzato.

Nel caso di variazione dei dati riportati nel presente Documento, ciascuna Parte comunicherà tempestivamente l'aggiornamento all'altra Parte.

Il presente atto è sottoscritto in via telematica, con firma digitale, ai sensi dell'art. 15, comma 2 bis, della legge n. 241/1990.

Per l'Istituzione Scolastica  Il Dirigente  Paolo Jacolino	Per la Struttura Ospitante  Il Direttore Generale  Maria Giuseppina Bonavina
--	--